



GIURISDIZIONE CIVILE –GIURISDIZIONE SULLO STRANIERO

CASS. CIV., SEZ. UN., 24 FEBBRAIO 2014, N.4324.

In tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, nel caso di chiamata in giudizio, da parte del convenuto della causa principale, di un soggetto di diritto straniero, dal quale lo stesso convenuto pretenda di essere manlevato, al fine di affermare o negare la giurisdizione del giudice nazionale, si applica l'art. 6.2 del Regolamento (CE) n. 44/2001, purché sussista un nesso tra la domanda principale e l'azione di garanzia che escluda la violazione delle norme sul foro competente che sussiste solo quando quest'ultima ha il solo scopo di distogliere il convenuto dal suo giudice naturale.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio	- Primo Presidente f.f. -
Dott. TRIOLA Roberto Michele	- Presidente Sez. -
Dott. RORDORF Renato	- Presidente Sez. -
Dott. MASSERA Maurizio	- Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio	- Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore	- Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso	- Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore	- rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21855/2012 proposto da:

K.M.J.M., anche rappresentato dal suo curatore Kr.Ph., M.S.D.M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 1, presso lo studio dell'avvocato IZZO GIOVANNI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ABBATESCIANNI GIROLAMO, per procure speciali in atti;
- ricorrenti -

contro

FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURORA 39, presso lo studio degli avvocati GANDOLFI FUSANI CRISTINA, FUSANI MARIO, che la rappresentano e difendono, per delega in calce al controricorso;



BE.SA. (già BE.SA.IS.IS.), B.R., entrambi eredi di bBe.Ca., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato SCANO ANTONELLA, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELLI ANDREA, per delega a margine del controricorso;
- controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 41071/2010 del TRIBUNALE di ROMA; uditi gli avvocati Giovanni IZZO, Andrea BELLI, Sandro RIDOLFI per delega degli avvocati Mario Fusani e Cristina Gandolfi Fusani; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio PATRONE, il quale chiede alla Corte di dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana.

FATTO

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso del 25 settembre 2012, M. D.M.R., vedova K., e K.M. J.M. - quest'ultimo anche rappresentato dal suo curatore, Kr.Ph. - (in seguito: Eredi K.), hanno proposto istanza di regolamento di giurisdizione, nei confronti di B.R. e di Be.Sa., già B.S.I. I. (in seguito: Eredi Be.), nonché della Fondazione "La Biennale di Venezia" (in seguito: Biennale o Fondazione), in riferimento alla causa promossa dinanzi al Tribunale ordinario di Roma dalla Fondazione nei confronti degli Eredi Be. e degli Eredi K. con citazione in riassunzione del 25 giugno 2010 e pendente dinanzi allo stesso Tribunale ordinario di Roma (r. g. n. 41071 del 2010);

che, sulla base di tale atto di citazione in riassunzione nonché dell'odierno ricorso, deve premettersi, in punto di fatto e per quanto in questa sede rileva, che:

a) insorta controversia tra la Biennale e gli Eredi Be. circa la proprietà di una serie di disegni e di dipinti, realizzati da K.P. per la messa in scena teatrale della sua opera "(OMISSIS)", a cura di Be.Ca., sulla base di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale prevista dal contratto d'opera concluso tra le parti originarie (Biennale e Be.

C.), è stato promosso il relativo procedimento arbitrale, definito con lodo 25 giugno 1994, divenuto definitivo;

b) con tale lodo è stato deciso sia che della proprietà di dette opere è titolare la Biennale, alla quale spetta la restituzione delle opere, sia che la stessa Biennale ha diritto al risarcimento dei danni, nella misura di L. 298.096.060, in ragione dell'illegittimo recesso di Be.Ca. dal predetto contratto d'opera;

c) a seguito della dedotta, prolungata inottemperanza a tali statuizioni da parte di Be.Ca. e poi dei suoi eredi, la Fondazione ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale ordinario di Venezia, nel 2007, il sequestro giudiziario delle predette opere;



d) con citazione del 27 luglio 2007, la Fondazione ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, gli Eredi Be., chiedendo che - accertatane la proprietà della stessa Fondazione - fosse ordinato alle convenute di consegnare all'attrice le opere di K.P. facenti parte del ciclo "(OMISSIS)", e che le convenute stesse fossero condannate al risarcimento dei danni per l'illegittimo recesso di Be.Ca. dal menzionato contratto d'opera;

e) costituitisi, gli Eredi Be. hanno: eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, competente essendo il Tribunale ordinario di Roma; chiesto la revoca del concesso sequestro giudiziario e la reiezione delle domande dell'attrice; spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nella misura di Euro 100.000,00; inoltre, debitamente autorizzati, gli stessi Eredi Be. hanno chiamato in causa gli Eredi K., formulando, nei confronti di tali terzi chiamati, le seguenti conclusioni: "Per l'ipotesi di accoglimento anche della domanda formulata dalla Biennale in relazione alle opere di K. con conseguente evizione in danno delle comparenti, condannare i terzi chiamati, eredi del maestro francese, in solido tra loro e secondo quanto di ragione, all'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi ... mediante il pagamento della somma di 2.000.000,00 Euro ...";

f) costituitisi a loro volta, gli Eredi K. - sulla premessa che la loro chiamata in causa trae origine dalla circostanza che, con contratto concluso a Parigi in data 28 agosto 1989, K. P. aveva venduto a Be.Ca. sedici opere, componenti il predetto ciclo "(OMISSIS)" - hanno formulato le seguenti conclusioni: "In via pregiudiziale a) principalmente: accertare e dichiarare la propria incompetenza nel decidere essendo la controversia relativa al contratto di compravendita intercorso tra il Signor K.P. e Be.Ca. sottoposta alla giurisdizione francese; b) in subordine: accertare e dichiarare il contratto di compravendita ... regolato dal diritto francese decidendo allora secondo i principi e le norme dettate dal richiamato diritto per la fattispecie in esame; c) comunque: accertare e dichiarare la non opponibilità agli Eredi K. del lodo arbitrale emesso in data 25 giugno 1994 nei confronti della Fondazione e degli Eredi Be. uniche parti del giudizio arbitrale;

nel merito a) principalmente: respingere le domande tutte formulate dagli Eredi Be. in quanto infondate in fatto e in diritto;

b) in subordine: accertare e dichiarare il concorso colposo degli Eredi Be. nel cagionamento del danno agli stessi (assuntamente) subito, rigettando la domanda risarcitoria dagli stessi formulata nei confronti degli Eredi K.";

g) l'adito Tribunale ordinario di Venezia, con sentenza n. 355 dell'11 febbraio 2011, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il Tribunale ordinario di Roma, ed affermando: "Le questioni di giurisdizione sollevate dai terzi chiamati saranno affrontate dal Tribunale di Roma";

h) con la già menzionata citazione del 25 giugno 2010, la Fondazione ha riassunto la causa dinanzi a detto Tribunale ordinario di Roma (r. g. n. 41071 del 2010) nei confronti degli Eredi Be. e degli Eredi K., formulando - nei confronti dei soli Eredi Be. - le medesime domande già proposte con l'originaria citazione dinanzi al Tribunale ordinario di Venezia, cioè chiedendo che - accertatane la proprietà della



stessa Fondazione - fosse ordinato alle convenute di consegnare all'attrice le opere di K.P. facenti parte del ciclo "(OMISSIS)", e che le stesse convenute fossero condannate al risarcimento dei danni per l'illegittimo recesso di Be.Ca. dal menzionato contratto d'opera (cfr., supra, sub d);

i) costituitisi, gli Eredi Be. hanno formulato le seguenti conclusioni nei confronti della Fondazione e degli Eredi K.: "... A) revocare il provvedimento autorizzativo del sequestro dell'I 1.5.2007 e quello confermativo del 30.5.2007; B) nel merito, dichiarare inammissibili ovvero rigettare le avverse domande siccome infondate in fatto e diritto e non provate ...; C) nel contempo e anche in via riconvenzionale accertare la proprietà delle opere di cui è causa in capo alle convenute e condannare la Fondazione al risarcimento dei danni tutti ...; D) in via subordinata rispetto al mancato accoglimento delle conclusioni sub lettera C) e per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dalla Biennale in relazione alle opere del K., con conseguente evizione in danno delle comparenti, condannare i terzi chiamati, eredi del maestro francese, in solido tra loro e secondo quanto di ragione, all'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi ... mediante il pagamento della somma di 2.000.000,00 Euro ...";

l) costituitisi a loro volta, gli Eredi K. hanno formulato le medesime conclusioni già formulate dinanzi al Tribunale ordinario di Venezia, chiedendo cioè: "In via pregiudiziale a) principalmente:

accertare e dichiarare la propria incompetenza nel decidere essendo la controversia relativa al contratto di compravendita intercorso tra il Signor K.P. e Be.Ca. sottoposta alla giurisdizione francese; b) in subordine: accertare e dichiarare il contratto di compravendita ... regolato dal diritto francese decidendo allora secondo i principi e le norme dettate dal richiamato diritto per la fattispecie in esame; c) comunque: accertare e dichiarare la non opponibilità agli Eredi K. del lodo arbitrale emesso in data 25 giugno 1994 nei confronti della Fondazione e degli Eredi Be. uniche parti del giudizio arbitrale;

nel merito a) principalmente: respingere le domande tutte formulate dagli Eredi Be. in quanto infondate in fatto e in diritto; b) in subordine: accertare e dichiarare il concorso colposo degli Eredi Be. nel cagionamento del danno agli stessi (assuntamente) subito, rigettando la domanda risarcitoria dagli stessi formulata nei confronti degli Eredi K." (cfr., supra, sub f);

che, tanto premesso, i ricorrenti Eredi K. chiedono che la Corte di cassazione, a sezioni unite ai sensi degli artt. 41 e 374 c.p.c., "dichiari il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in relazione alle domande svolte nei loro confronti nella causa pendente dinanzi al Tribunale di Roma ... dalle Sig.re B.R. e Be.Sa. ..., queste ultime convenute in giudizio dalla Fondazione "La Biennale di Venezia", per essere la competenza giurisdizionale in merito a tali domande da attribuirsi in capo al Giudice francese ...";

che resistono, con distinti controricorsi, B.R. e Be.Sa., nonché la Fondazione "La Biennale di Venezia";

che le Eredi Be. chiedono che le sezioni unite della Corte di Cassazione vogliano "dichiarare inammissibile ovvero rigettare come infondato il ricorso proposto dai Sigg.ri K. e per



l'effetto dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana sulle domanda spiegate dalle eredi Be. nei confronti degli eredi K. nel giudizio Tribunale di Roma R.G. 41071/2010"; che la Fondazione chiede che le sezioni unite della Corte di Cassazione vogliano "In via principale: dichiarare inammissibile ed infondato e, quindi, rigettare il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto ...; per gli effetti, dichiarare la competenza giurisdizionale del Giudice italiano a decidere sul procedimento de quo; condannare parte ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in sentenza. In via subordinata: dichiarare la giurisdizione del Giudice italiano in merito alla richiesta svolta dalla Fondazione La Biennale di Venezia nei confronti degli eredi del Sig. Be.Ca. e quella del Giudice francese a decidere esclusivamente sulla domanda tra gli eredi del Sig. K. P. e gli eredi del Sig. Be.Ca.. E per gli effetti dichiarare la separazione delle cause".

che il Procuratore generale ha concluso, chiedendo che le sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino inammissibile o, in subordine, rigettino il ricorso, dichiarando altresì la giurisdizione del Giudice italiano;

che la Fondazione e gli Eredi K. hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Considerato che, con il ricorso in esame, gli Eredi K. - premesso che essi hanno "interesse a far accertare e dichiarare l'assoluto difetto di giurisdizione del Giudice italiano a conoscere delle domande proposte dagli Eredi Be. nei confronti degli Eredi K." - osservano che: a) il proposto ricorso è ammissibile sia perchè "preventivo", sia perchè non può essersi formato, con la sentenza declinatoria della competenza per territorio del Tribunale di Venezia, alcun giudicato implicito sulla giurisdizione, avendo lo stesso Tribunale affermato che "Le questioni di giurisdizione sollevate dai terzi chiamati saranno affrontate dal Tribunale di Roma", sia perchè queste sezioni unite, con l'ordinanza n. 385 del 2005, hanno enunciato il principio di diritto - applicabile anche nella fattispecie in esame -, secondo cui la preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche se limitata a questione processuale, riguarda il caso di decisione del giudice presso il quale la causa è in corso, non di altro giudice in precedenza adito, ancorchè nell'ambito di un processo unitario caratterizzato da *translatio iudicii* per motivi di competenza, con la conseguenza che è ammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione promossa in relazione ad una controversia pendente in primo grado dinanzi ad un dato tribunale, dinanzi al quale la causa sia stata riassunta a seguito di sentenza di incompetenza per territorio resa da altro tribunale, precedentemente adito; b) nella specie, sono applicabili gli artt. 2 (foro del convenuto) e 5 (foro del luogo dell'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio) del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, mentre non è applicabile l'art. 6, prf. 2, dello stesso Regolamento;

che, preliminarmente, il Procuratore generale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto lo stesso "è composto da 129 pagine,



oltre 100 delle quali costituite da copie fotostatiche e/o scannerizzate di atti relativi al giudizio di merito";

che, nella specie, tale eccezione non ha fondamento;

che, innanzitutto, deve essere ribadito il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, secondo cui l'istanza di regolamento di giurisdizione, essendo non un mezzo di impugnazione ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla potestas judicandi del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l'indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pur in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere (cfr., l'ordinanza n. 11826 del 2013), e secondo cui è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel quale l'esposizione sommaria dei fatti sia compiuta soltanto attraverso la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito, tale modalità equivalendo, nella sostanza, ad un mero rinvio agli atti di causa e violando, perciò, il principio di autosufficienza del ricorso (ordinanza n. 19255 del 2010);

che nella specie - avuto anche riguardo alla indubbia complessità della controversia di merito, quale emerge dalla sintesi dianzi operata (cfr., supra, Ritenuto, lettere da a ad l), in ragione della durata nel tempo, del numero delle parti e delle varie contrapposte domande hinc inde proposte - sono decisivi, nel senso dell'ammissibilità del ricorso, i concorrenti rilievi per i quali le pagine da 2 a 5 del ricorso ricostruiscono adeguatamente le vicende sostanziali e processuali, e la riproduzione integrale di ciascuno (o della maggior parte) degli atti delle precedenti fasi del giudizio è preceduta da una breve e chiara sintesi sui punti rilevanti per la risoluzione della dedotta questione di giurisdizione;

che, sempre in via preliminare, gli Eredi Be. - sulla premessa che gli Eredi K., costituendosi nel giudizio a quo, non si sono limitati a chiedere la reiezione delle domande di garanzia proposte nei loro confronti, ma hanno anche chiesto, in subordine, di "... comunque: accertare e dichiarare la non opponibilità agli Eredi K. del lodo arbitrale emesso in data 25 giugno 1994 nei confronti della Fondazione e gli Eredi Be. uniche parti del giudizio arbitrale" - eccepiscono l'inammissibilità del ricorso perchè i ricorrenti, formulando tale domanda, hanno accettato implicitamente la giurisdizione del Giudice italiano, posto che la domanda di restituzione delle opere proposta dalla Fondazione nei confronti degli Eredi Be. si fonda proprio sul predetto lodo arbitrale;

che anche tale eccezione non può essere accolta;

che infatti, al riguardo, è decisivo il rilievo che l'oggetto di tale eccezione risulta del tutto estraneo rispetto alla sollevata questione di giurisdizione, ciò a prescindere, comunque, dagli ulteriori rilievi che il capo di domanda degli Eredi K., richiamato dagli Eredi Be. con la sollevata eccezione è chiaramente proposto in via subordinata rispetto alla principale richiesta di affermazione della giurisdizione del Giudice francese, e che gli stessi Eredi K., in



conformità con la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 4, comma 1, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano sin dall'atto di costituzione in giudizio a seguito della loro chiamata in causa ad opera degli Eredi Be. (cfr., supra, Ritenuto, lettere e ed f);
che, infine, ogni possibile ulteriore questione circa l'inammissibilità del presente regolamento di giurisdizione - in ragione dell'eventuale intervenuta formazione di giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione del Giudice italiano - è superata dalla decisiva circostanza che, come già dianzi rilevato (cfr., supra, Ritenuto, lettera g), l'originariamente adito Tribunale ordinario di Venezia, nel dichiarare, con la sentenza n. 355 dell'11 febbraio 2011, la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il Tribunale ordinario di Roma, ha anche esplicitamente affermato che "Le questioni di giurisdizione sollevate dai terzi chiamati saranno affrontate dal Tribunale di Roma";
che, tanto osservato in via preliminare, il thema decidendum del regolamento in esame deve essere strettamente circoscritto alla questione se sia attribuita alla giurisdizione del Giudice francese ovvero a quella del Giudice italiano la cognizione della sola domanda proposta dagli Eredi Be. nei confronti degli Eredi K.;

che infatti - posto, in sintesi, che: 1) la Fondazione ha convenuto in giudizio gli Eredi Be. chiedendo che, accertatane la proprietà della stessa Fondazione, sia ordinato alle convenute di consegnare all'attrice le opere di K.P. facenti parte del ciclo "(OMISSIS)", e che le stesse convenute siano condannate al risarcimento dei danni per l'illegittimo recesso di Carmelo Be. dal menzionato contratto d'opera Biennale-Bene (azione di rei vindicatio e di risarcimento danni da inadempimento contrattuale); 2) gli Eredi Be., a loro volta, nel resistere a tali domande, hanno chiamato in causa gli Eredi K. formulando, nei confronti dei terzi chiamati, le seguenti conclusioni: "Per l'ipotesi di accoglimento anche della domanda formulata dalla Biennale in relazione alle opere di K. con conseguente evizione in danno delle comparenti, condannare i terzi chiamati, eredi del maestro francese, in solido tra loro e secondo quanto di ragione, all'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi ... mediante il pagamento della somma di 2.000.000,00 Euro ..." (azione di garanzia, proposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 1476, n. 3, 1479 e 1483 cod. civ.); 3) i terzi chiamati Eredi K., sulla premessa che la loro chiamata in causa traeva origine dalla circostanza che, con contratto concluso a Parigi in data 28 agosto 1989, K.P. aveva venduto a B. C. sedici opere, componenti il predetto ciclo "(OMISSIS)", nel resistere alla domanda di garanzia per evizione totale, hanno formulato, per quanto in questa sede rileva, le seguenti conclusioni: "In via pregiudiziale a) principalmente: accertare e dichiarare la propria incompetenza nel decidere essendo la controversia relativa al contratto di compravendita intercorso tra il Signor K. P. e Be.Ca. sottoposta alla giurisdizione francese ..." - è del tutto evidente che l'oggetto esclusivo del proposto regolamento è costituito dalla questione se la cognizione della causa di garanzia per evizione promossa dagli Eredi Be. nei confronti degli Eredi K. sia attribuita alla giurisdizione del Giudice italiano ovvero a quella del Giudice francese;

che il Collegio ritiene che tale fattispecie è attribuita alla giurisdizione del Giudice italiano, in forza dell'art. 6, n. 2, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni



in materia civile e commerciale, applicabile nella specie *ratione temporis*, il quale dispone: "La persona di cui all'articolo precedente cioè: "La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro": art. 5, alinea può inoltre essere convenuta: ... 2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale";

che - giova premettere - tale disposizione riproduce sostanzialmente il testo dell'art. 6, numero 2, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi in Italia dalla L. 21 giugno 1971, n. 804, nonché l'art. 6, numero 2, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988, resi esecutivi in Italia dalla L. 10 febbraio 1992, n. 198, ed è stata inoltre sostanzialmente riprodotta dall'art. 8, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, articolo che si applicherà a decorrere dal 10 gennaio 2015 (art. 81, paragrafo 2), con marginali modificazioni del testo ("Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: ... 2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso il quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale"), le quali non incidono sulla ratio della disposizione nel suo testo originario;

che l'undicesimo ed il dodicesimo "considerando" del Regolamento n. 44 del 2001 premettono, rispettivamente, che "Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento" (primo periodo), e che "Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia";

che la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza (tra le altre) 13 luglio 2006 (nella causa C-103/05, Reisch Montage AG contro Kiesel Baumaschinen Handels GmbH, nn. da 22 a 25) ha enunciato, per quanto in questa sede rileva, i seguenti principi sull'interpretazione del menzionato Regolamento n. 44 del 2001: a) "In limine, si deve ricordare che la competenza prevista dall'art. 2 del regolamento n. 44/2001, cioè la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il suo domicilio, costituisce il principio generale e che solo in deroga a tale principio il detto regolamento prevede norme di competenza speciale in casi limitativamente enumerati nei quali il convenuto può o deve, a seconda dei casi, essere convenuto dinanzi ad un giudice di



un altro Stato membro v., per quanto riguarda la Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la Convenzione di Bruxelles) le cui disposizioni sono in sostanza identiche a quelle del regolamento n. 44/2001, sentenze 27 ottobre 1998, causa C-51/97, R union Europ enne e a., Racc. pag. 1-6511, punto 16, e 5 febbraio 2004, causa C-265/02, Frahuil, Racc. pag. 1-1543, punto 23. A questo proposito,   costante giurisprudenza che le dette norme di competenza speciale sono di stretta interpretazione, e non consentono un'interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal regolamento n. 44/2001 (v., per quanto riguarda la Convenzione di Bruxelles, sentenza 10 giugno 2004, causa C-168/02, Kronhofer, Racc. pag. 1-6009, punto 14 e giurisprudenza ivi citata)";

GI "Spetta al giudice nazionale interpretare queste stesse norme nel rispetto del principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi del regolamento n. 44/2001 (v., per quanto riguarda la Convenzione di Bruxelles, sentenze 28 settembre 1999, causa C-440/97, GIE Groupe Concorde e a., Racc. pag. 1-6307, punto 23; 19 febbraio 2002, causa C-256/00, Besix, Racc. pag. 1-1699, punto 24, e 1 marzo 2005, causa C-281/02, Owusu, Racc. pag. 1-1383, punto 38). Questo principio esige, in particolare, che le norme di competenza speciale siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potr  essere citato (v. citate sentenze GIE Groupe Concorde e a., punto 24; Besix, punto 26, e Owusu, punto 40)";

che la stessa Corte di giustizia UE - in particolare sull'interpretazione del citato art. 6, numero 2, della menzionata Convenzione di Bruxelles del 1968 - con la sentenza (tra le altre) 26 maggio 2005 (in causa C-77/04, Groupement d'interet economique (GIE) Reunion Europeenne e a. contro Zurich Espana, Societ  pyreneenne de transit d'automobiles (Soptrans), nn. da 25 a 36) ha, tra l'altro, affermato che: a) "In forza dell'art. 6, punto 2, della Convenzione, nel caso di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, un convenuto pu  essere citato davanti al giudice presso il quale   stata proposta la domanda principale, semprech  quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo") b) "... l'azione di garanzia   definita come l'azione che il convenuto della causa principale propone contro un terzo allo scopo di restare estraneo agli effetti del giudizio"; c) "... l'applicabilit  dell'art. 6, punto 2, della Convenzione deve tuttavia rispettare la condizione che l'azione di garanzia non sia proposta al solo scopo di distogliere il convenuto dal suo giudice naturale", sicch  "Spetta al giudice nazionale investito della domanda principale verificare l'esistenza di un nesso ..., nel senso che esso deve assicurare che l'azione di garanzia non abbia il solo scopo di distogliere il convenuto dal suo giudice naturale"; d) conclusivamente, "L'art. 6, punto 2, della detta Convenzione si applica a una chiamata in garanzia ..., purch  sussista un nesso tra la domanda principale e l'azione di garanzia che escluda la violazione delle norme sul foro competente".



che anche queste Sezioni Unite sono intervenute più volte sull'interpretazione dell'art. 6, numero 2, della menzionata Convenzione di Bruxelles del 1968, enunciando i principi di diritto secondo cui, in tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, nel caso di chiamata in giudizio, da parte del convenuto della causa principale, di un soggetto di diritto straniero, dal quale lo stesso convenuto pretenda di essere manlevato, al fine di affermare o negare la giurisdizione del giudice nazionale, ai sensi dell'art. 6, numero 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - per il quale, in caso di azione di garanzia, il garante può, di massima, essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale - è influente la distinzione fra garanzia propria ed impropria, dovendo l'indagine limitarsi al solo accertamento della non pretestuosità della chiamata in causa, in quanto avente il solo scopo di distogliere il convenuto in garanzia dal suo giudice naturale (cfr. le ordinanze n. 5965 e 7991 del 2009, nonché la sentenza n. 8404 del 2012);

che inoltre queste Sezioni Unite - con riferimento all'art. 6, numero 2, della menzionata Convenzione di Lugano del 1988 - nel ribadire tali principi, hanno precisato che, influente la distinzione fra garanzia propria ed impropria, è invece necessario che il chiamante invochi un rapporto di garanzia nei confronti del chiamato e chieda la condanna dello stesso in suo favore (ordinanza n. 26643 del 2009);

che il Collegio reputa che i richiamati principi della Corte di giustizia UE¹ e di queste Sezioni Unite debbano essere condivisi e ribaditi anche con riferimento al citato art. 6, n. 2, del Regolamento (CE) n. 44/2001, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*;

che dunque tale disposizione, in conformità con i principi medesimi, deve essere interpretata nel senso che, in caso di chiamata in garanzia - propria od impropria non rileva -, o di altra chiamata di terzo, di persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro, tale persona può essere convenuta - in deroga al principio generale stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, dello stesso Regolamento, secondo cui "le persone domiciliate in un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai Giudici di tale Stato membro", deroga esplicitamente e specificamente prevista dal successivo art. 3, paragrafo 1, per il quale "Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo" (l'art. 6 è appunto collocato nella Sezione 2 del Capo II) - davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale (foro alternativo) - domanda da individuarsi in quella proposta dalla persona che ha effettuato la chiamata in garanzia (chiamante), che abbia invocato un rapporto di garanzia nei confronti del chiamato e chiesto la condanna di quest'ultimo in suo favore -, alla condizione che tale domanda non sia stata proposta dal chiamante allo scopo esclusivo di "distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale", vale a dire dal giudice dello Stato membro nel quale la persona chiamata (convenuta) ha il domicilio (art. 2, paragrafo 1, cit.), condizione - deve aggiungersi - la cui sussistenza nella specie considerata deve, ovviamente, essere dedotta e dimostrata in modo adeguato e specifico dalla stessa persona chiamata - quale titolare del diritto ad essere giudicato dal giudice naturale individuato secondo il predetto criterio generale di cui all'art. 2, paragrafo 1 - che abbia eccettuato il difetto di



giurisdizione del giudice dinanzi al quale è stata convenuta deducendo, ad esempio, la mancanza "un nesso tra la domanda principale e ragione di garanzia";
che nella specie, alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono tutti i presupposti e le condizioni per l'affermazione della giurisdizione del Giudice italiano a conoscere la causa di garanzia per evizione promossa dagli Eredi Be. nei confronti degli Eredi K.;
che, infatti, è del tutto evidente il nesso sussistente tra la domanda di rivendicazione (delle opere di K.P. facenti parte del ciclo "(OMISSIS)") proposta dalla Fondazione nei confronti degli Eredi Be. e la domanda di garanzia per evizione proposta da questi ultimi nei confronti degli Eredi K. (quali successori dell'assunto venditore di dette opere a Carmelo Be.), nesso che, escludendo la sussistenza del predetto abuso nell'applicazione dell'evocato art. 6, n. 2, del Regolamento n. 44 del 2001, fonda al contempo la giurisdizione dell'adito Tribunale ordinario di Roma, al quale vie rimessa altresì la liquidazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice italiano, Tribunale ordinario di Roma, davanti al quale rimette le parti, rimettendo altresì allo stesso Giudice la liquidazione delle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 8 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2014.